



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA MUNICIPALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

ORDINANZA N 13 DEL 26/09/2011

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale, divieto di sosta nella Via Di Dio di Monticello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Premesso che l'Autorità Comunale competente può stabilire, ai sensi degli artt. 5 comma 3° e 7, comma 1° lett. a) del C.d.S., con proprio provvedimento, obblighi, divieti e limitazioni in merito alla circolazione stradale, anche in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade attribuite, per effetto del C.d.S., alla stessa Autorità.
2. Preso atto della nuova sistemazione viaria della Via Di Dio di Monticello, a seguito dei recenti lavori di ampliamento, soprattutto nel tratto corrente dall'intersezione con la Piazza Gramsci e fino al civico n. 5.
3. Ritenuto pertanto di dover regolamentare la sosta lungo la suddetta via, per meglio disciplinare la viabilità della stessa, .
4. Visti gli accertamenti della Polizia Municipale dell'Unione Basso Novarese in data odierna.
5. Visti gli articoli 5, comma 3°, 6, comma 4° lettera a) e b), 7, comma 1, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
6. Vista la normativa Comunale in merito all'attribuzione al sottoscritto della responsabilità del servizio.
7. Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORDINA

- Con decorrenza immediata è permanentemente vietata la sosta sul lato sinistro della Via Alfredo Di Dio di Monticello ove è posta la numerazione civica dispari, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Piazza Gramsci e fino al civico numero 5.
- Parimenti sul lato opposto della strada la possibilità di sosta è ammessa negli spazi appositamente delimitati dalla segnaletica orizzontale, dei quali il primo, venendo da Piazza Gramsci, riservato alle persone munite di apposito contrassegno per la sosta in deroga delle persone invalide.

Copia della presente ordinanza dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale affinché valuti i tempi e i modi utili per la posa di idonea segnaletica stradale, nonché prenda atto del successivo onere di manutenzione circa i cartelli che verranno collocati.

Ogni precedente provvedimento discordante, è annullato e sostituito dalla presente ordinanza.

AVVERTE

- a) Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.
- b) Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. Socco Marco
